



Napoli, 22/11/2025

COMUNICATO SULL'EDUCAZIONE PARENTALE (HOMESCHOOLING)

*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli
(art. 30 della Costituzione italiana)*

La FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – **esprime il suo fermo disaccordo con le modalità di sottrazione dei minori al nucleo familiare avvenuta in Abruzzo nel caso della “famiglia del bosco”**, e, in seguito ad altre simili segnalazioni, intende sottolineare e ribadire la costituzionalità della pratica di educazione parentale (detta anche *homeschooling*).

L'educazione è un diritto delle famiglie che corrisponde al diritto/dovere all'istruzione dei figli così come esplicitato dall'art. 30 della nostra Costituzione (*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli ...*). Tale articolo, in combinato con l'art. 31 (*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi [...]*), l'art. 33 (*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione [...] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato [...]*) e l'art. 118 (*[...] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*), è la base di una **assoluta e chiara non conflittualità tra il sistema di educazione pubblico nazionale e l'educazione parentale**.

Infatti, a partire dai dettami costituzionali, i legislatori negli anni hanno dato una precisa collocazione all'educazione parentale in relazione al ciclo nazionale di istruzione, prevedendo confronti annuali tra le famiglie che scelgono l'*homeschooling* e la scuola statale di riferimento, e il superamento di prove d'esame pubbliche e comuni per gli studenti istruiti con questa procedura didattico-formativa: dal T.U. sulla scuola (DL 297/94, art. 111 comma 2: *I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità*), passando per il DM 489/200, il DL 76/2005, il DM 62/2017, fino al DM 5/2021 che, fornendo una definizione di istruzione parentale nell'art. 1 comma 2f (*Istruzione parentale: l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi*), precisa nuovamente che **l'istruzione parentale non implica giocoforza il ricorso ad una scuola privata o a dei docenti, ma che può anche aver luogo in ambito familiare**.

Non dobbiamo poi dimenticare che la legge 176/1991 recepisce la **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**:

Articolo 18:

1. [...] *La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali, i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.*
2. *Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.*

Inoltre, le famiglie che scelgono per i propri figli l'educazione parentale, sono tutelate anche dal **Codice civile**, precisamente negli articoli 147 (*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo*



quanto previsto dall'articolo 315-bis) e 315-bis (*Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni [...]*).

Infine, da un punto di vista culturale sono almeno due i riferimenti ineludibili al ruolo centrale della famiglia nell'educazione dei figli, il primo chiaramente risalente al pensiero cristiano-cattolico, tema richiamato ad esempio nell'**enciclica di Papa Francesco** *Amoris Laetitia*, in cui il Papa scrive: " [...] *mi sembra molto importante ricordare che l'educazione integrale dei figli è «dovere gravissimo» e allo stesso tempo «diritto primario» dei genitori. Non si tratta solamente di un'incombenza o di un peso, ma anche di un diritto essenziale e insostituibile che sono chiamati a difendere e che nessuno dovrebbe pretendere di togliere loro. Lo Stato offre un servizio educativo in maniera sussidiaria, accompagnando la funzione non delegabile dei genitori, che hanno il diritto di poter scegliere con libertà il tipo di educazione – accessibile e di qualità – che intendono dare ai figli secondo le proprie convinzioni [...]*".

Il secondo riferimento è alla radice e **matrice storicista-hegeliana** del nostro sistema scolastico: nei paragrafi dedicati alla famiglia, nella *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, Hegel afferma: " [Nella famiglia] l'eticità [...] si realizza nella seconda nascita dei figli, nella nascita spirituale – ovvero nell'educazione di essi a persone autonome".

Negare o ostacolare da parte dello Stato il diritto alle famiglie di provvedere all'educazione dei propri figli è dunque un grave errore dal punto di vista legislativo, culturale e spirituale, che la FISI ha deciso di denunciare con il presente comunicato e con la militanza giusta e necessaria accanto a qualunque famiglia subisca oppressioni di tal genere.